

del Centro e del Nord di Europa, popolazione avida di sole, sarà addotta a Napoli dalla seducente attrazione della sirena affascinatrice. (*Benissimo! Bravo! — Applausi — Commenti vivissimi*). »

Nè dopo ciò io ho altro da aggiungere; prego soltanto ancora una volta, in mancanza del ministro, l'onorevole Niccolini, di volermi dare un affidamento preciso, perchè io sono sicuro che se egli darà la promessa della immediata presentazione del progetto di legge, la manterrà.

Noi altri meridionali abbiamo il difetto grandissimo di non essere mai d'accordo; fra noi regna sovrana sempre la discordia e, come già ho accennato, è tempo di far cessare il maledetto disaccordo, e se così faremo, avremo la direttissima, le complementari, l'acquedotto pugliese, i lavori per Roscigno, di cui sovente ho intrattenuto la Camera. Ad ogni modo è questa della direttissima una questione gravissima che bisogna risolvere al più presto, ed io spero che l'onorevole ministro dei lavori pubblici vorrà presentare immediatamente, secondo le idee già espresse dall'onorevole presidente del Consiglio, un progetto di legge per la costruzione della direttissima Roma-Napoli. Non aggiungo altro: per la patriottica Napoli è questione di giustizia! (*Approvazioni*).

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Non ho ragione di oppormi che la petizione venga inviata al Ministero dei lavori pubblici. È questa la sola dichiarazione che posso ora fare.

Giuliani, relatore. È molto comoda!

Presidente. La Giunta propone l'invio di questa petizione al Ministero dei lavori pubblici. L'onorevole sotto-segretario di Stato non si oppone.

Pongo ai voti la proposta della Giunta: chi l'approva voglia alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo ora alla petizione n. 5905:

Michele Tucci, da Pignola di Basilicata, esecutore testamentario dell'eredità Olita Saverio, chiede che venga esentato dalla tassa di successione quanto da quest'ultimo è stato destinato a scopo di beneficenza.

L'onorevole Spada ha facoltà di parlare per riferire su questa petizione.

Spada, relatore. Tempo fa moriva in Ba-

silicata un tal Olita Saverio negoziante, il quale lasciava gran parte del suo patrimonio ad un'Opera pia. L'esecutore testamentario vorrebbe che questa parte di patrimonio destinato a scopo di beneficenza fosse esonerato dalla tassa di successione. Siccome ciò è contrario alla legge, la vostra Giunta vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. L'onorevole relatore propone l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

Se non vi sono osservazioni in contrario s'intende approvato.

(*È approvato*).

Verrebbe ora la petizione n. 5906, ma non è presente il relatore onorevole Bertetti.

Passiamo alla petizione n. 5900, con la quale Grenci Bruno, ricevitore telegrafico di Serra S. Bruno, reclama contro il provvedimento in forza del quale — violandosi, secondochè egli crede, le disposizioni della legge — fu altri preferito a lui nella successione di quell'ufficio postale, resosi vacante per le dimissioni del ricevitore titolare.

L'onorevole Tinozzi ha facoltà di riferire su questa petizione.

Tinozzi, relatore. Esporrò brevemente alla Camera lo stato e i precedenti della questione.

Nel luglio del 1900 il signor Gabriele Martini, ricevitore dell'ufficio postale di Serra S. Bruno, rassegnò le dimissioni per inoltrata età e chiese di essere sostituito nell'impiego dal proprio nipote e supplente Michele Zaffino in compenso del lungo e lodevole servizio da lui prestato all'Amministrazione.

Il Ministero delle poste accolse integralmente l'istanza. Però, venuto a conoscenza di questo provvedimento, il signor Bruno Grenci, ricevitore telegrafico del luogo, protestò sostenendo che, per la rinuncia del ricevitore Martini, dovesse l'ufficio postale essere obbligatoriamente riunito all'ufficio telegrafico ed a lui conferito, a' sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 26 gennaio 1899, n. 44 e dell'articolo 335 del nuovo regolamento organico. La questione fu deferita al Consiglio di Stato, il quale, esaminati gli atti, opinò doversi respingere il ricorso Grenci, considerando che, se l'articolo 3 del Regio Decreto 14 settembre 1889, n. 6491, stabiliva che dovessero affidarsi ad